



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "GIFFAS ETS"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPO

Articolo 1 - Denominazione

È costituita l'Associazione denominata "GIFFAS ETS" (Gruppo Italsider Famiglie Fanciulli e Adulti Speciali) Ente del Terzo Settore, eretta Ente morale dal 1997.

L'Associazione è apolitica e apartitica, non ha fini di lucro. Essa intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale, e può - ferma restando la sua unità - aderire a coordinamenti o federazioni di associazioni aventi scopi affini o analoghi.

Articolo 2 - Sede

1. L'associazione ha sede nel Comune di Napoli, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese di Napoli ai sensi dell'articolo 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

2. A mezzo di specifica delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative e/o può essere modificata la sede legale ed operativa principale.

3. Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal libro dei Soci, ovvero successivamente comunicato all'associazione mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

4. L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale, e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

5. L'assemblea delibera, il regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Articolo 3 - Durata

L'Associazione ha durata illimitata. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, per qualunque causa, l'assemblea degli associati:

- a) nomina un liquidatore;
- b) delibera sulla destinazione del patrimonio, che residua dalla liquidazione stessa, e dovrà essere obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del d.Lgs 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti di Terzo Settore.

Articolo 4 - scopo

Scopo dell'Associazione è lo svolgimento di attività nel settore considerato di utilità sociale e, precisamente, nel settore dell'assistenza sociale e sanitaria, nonché di istruzione e formazione volte a favorire, direttamente o indirettamente, soggetti diversamente abili. Pertanto, le finalità di solidarietà sono correlate alla condizione dei destinatari, essendo mirate a consentire agli stessi una vita autonoma, gratificante ed inclusiva.

Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- o la gestione e/a la co-gestione con una eventuale Società Consortile o altro soggetto possibilmente di origine ONLUS nella quale l'Associazione deve mantenere la maggioranza rappresentativa di strutture riguardanti attività di prevenzione, recupero e riabilitazione dei soggetti disabili, nonché attività di semiconvitto e settori di specialistica strumentale, la realizzazione di centri diurni integrati per attività sociosanitarie, oltre alla promozione e allo sviluppo delle metodiche delle terapie specialistiche per l'assistenza di soggetti disabili e degli studi e delle ricerche sulle cause delle menomazioni, nonché sui metodi di prevenzione, di cure e di rieducazione;
- o la realizzazione, la gestione e/o la co-gestione con altra Società Consortile o altro soggetto di una o più case famiglia per portatori di disabilità, in ossequio alle leggi vigenti, e finalizzate alla realizzazione del "dopo di noi";
- o la realizzazione e la gestione con operatori sociali, centri di addestramento, istituti, enti ad imprese pubbliche e private, di scuole per la preparazione e successivo inserimento dei disabili

- nel mondo del lavoro e nelle attività sociali in genere, in ossequio alle leggi che tutelano agli invalidi civili;
- o lo studio e la realizzazione di programmi per una migliore assistenza sanitaria e per dar luogo ad ogni altra iniziativa atta a favorire il recupero e il reinserimento nella vita sociale dei disabili;
 - o la raccolta, la classificazione, la realizzazione di pubblicazioni di periodici, libri ed opuscoli, nonché l'organizzazione di conferenze e convegni, congressi, dibattiti e di tutto quanto utile all'apprendimento delle conoscenze in termini di prevenzione, terapie e reinserimento dei soggetti disabili;
 - o la promozione della formazione di personale specializzato per la cura, l'educazione, l'assistenza e la riabilitazione dei disabili e riqualificazione ai vari livelli;
 - o la cooperazione con le Autorità governative locali, Nazionali ed internazionali private, che hanno scopi inerenti ai fini dell'Associazione stessa per la realizzazione di programmi ed attività comuni;
 - o la promozione di leggi dello Stato e provvedimenti atti a migliorare le condizioni dei disabili;
 - o la raccolta di fondi e contributi da destinare alla realizzazione delle finalità, istituzionali, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.
 - o svolgere attività in favore dei portatori di handicap, in modo da consentire a tutti un normale inserimento nella vita sociale;
 - o intessere rapporti con imprese operanti nel settore dei portatori di handicap onde ottenere forniture a basso costo o addirittura gratuite, che a sua volta l'Associazione donerà a soggetti disabili in situazioni indigenti, quali ad esempio anziani con pensioni minime e adolescenti appartenenti a nuclei familiari con bassi redditi;
 - o promuovere e realizzare iniziative rivolte alla rieducazione fisica-sanitaria dei disabili, alla qualità dell'assistenza e al reinserimento sociale, quali riabilitazione in centri specializzati, pratica sportiva in centri e associazioni riconosciute dal Comitato Paraolimpico Italiano, agevolazioni fiscali ecc.;
 - o promuovere collegamenti associativi con altre organizzazioni di volontariato e l'interazione con altri soggetti sociali e con servizi pubblici;
 - o diffondere la pratica sportiva con promozione dello sport dilettantistiche e con creazione di gruppi sportivi nei settori più congeniali dell'Associazione; onde consentire un miglioramento

delle condizioni di salute del praticante, maggiori possibilità di socializzazione ed una presa di coscienza di se stessi che spesso porta ad un continuo superamento del limite e consente al disabile di vivere meglio la propria disabilità;

- o svolgere attività ricreative e culturali nonché nei settori dello sport; comprese quelle discipline ed attività di carattere educativo, pedagogico, e di promozione sociale, attività di utilità sociale a favore degli associati come pure di terzi, senza finalità di lucro, e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, oltre alle attività commerciali propedeutiche e/o collegate, rispettando ovviamente i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia di Associazioni;
- o svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali e secondarie, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore e secondo le modalità individuate dal Consiglio direttivo dell'associazione. L'Associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività, il seguente elenco è puramente esemplificativo e non esaustivo:

- Offre opportunità di aggregazione, di impegno, di crescita civile e morale, di inclusione sociale e integrazione culturale;
- Organizza eventi culturali: manifestazioni, incontri, seminari, spettacoli, performance, saggi, proiezioni e cineforum, convegni, corsi di istruzione, qualificazione;
- Realizza attività radiofonica tramite web radio, con la creazione di format originali, seguendo un palinsesto che favorisca la diffusione della cultura posta alla base delle finalità dell'Associazione;
- Partecipa a banchi e mercatini sociali per raccolta fondi necessari al sostentamento dell'Associazione;
- Cura iniziative editoriali, produzioni scientifiche, redazione di articoli, libri, audiolibri e periodici che favoriscano la diffusione della cultura posta alla base delle finalità

dell'Associazione, anche a livello multimediale nei supporti informatici, virtuali e audio-visivi;

- partecipa con contributi di carattere culturale alla vita della collettività, a tal fine può richiedere sovvenzioni, finanziamenti, contributi e sponsorizzazioni da parte di enti privati come di enti pubblici;
- Affianca Enti, Istituzioni e Associazioni di Volontariato che abbiano fini in armonia con quelli dell'Associazione;
- Effettua scambi internazionali per condividere i gradi di professionalità raggiunti nella riabilitazione e inclusione dei diversamente abili.

L'Associazione potrà inoltre compiere, senza restrizione alcuna, tutte le operazioni atte a favorire, sia pure indirettamente, il conseguimento degli scopi istituzionali, ivi compresa l'assunzione di partecipazioni ed interessenze in altre associazioni aventi oggetto analogo ed affine, o comunque, connesso al proprio fine, sia direttamente che indirettamente.

Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi devono essere comunque dirette e strumentali al perseguimento delle attività istituzionali.

TITOLO II

PATRIMONIO SOCIALE ED ENTRATE

Articolo 5 - Patrimonio

1. Il patrimonio sociale, e quindi le risorse economiche che l'associazione possiede per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività, è formato da:

- a) quote associative ed eventuali contributi volontari degli associati e/o terzi;
- b) rette come da convenzioni provenienti dagli enti preposti;
- c) superi di bilancio da destinare ad incremento dell'Associazione;
- d) contributi e sovvenzioni di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche anche private;
- e) da eventuali erogazioni, donazioni lasciti;
- f) da eventuali entrate per servizi prestati dall'Associazione, quale ricavato delle manifestazioni e delle attività organizzate dall'Associazione;
- g) da beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;

- h) 5 per mille ;
- i) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- l) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- m) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
- n) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito sostanzialmente:

- o dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- o dai contributi di enti ed associazioni, erogazioni, donazioni, lasciti diversi, quote e contributi associativi, proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione;
- o da eventuali fondi di riserva.

2.L'Associazione è senza fini di lucro ed ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di reinvestire il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Articolo 6 - Bilancio

1.Il bilancio di esercizio dell'associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

2. Al termine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre - entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo - all'Assemblea degli Associati per la definitiva approvazione, e il deposito entro il 30 giugno di ogni anno presso il Registro Unico del Terzo settore.

3.L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, eventualmente svolte, nei documenti del bilancio di esercizio.

4. Copia del bilancio consuntivo è messa a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

Articolo 7 - Bilancio sociale

1. Laddove ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli Associati per la definitiva approvazione.

Articolo 8 - Libri

L'Associazione terra:

- a) libro verbali Assemblee, a cura del Consiglio Direttivo e dell'Amministratore Delegato;
- b) libro verbali Consiglio Direttivo, a cura del Consiglio direttivo;
- c) Libro Giornale, a cura del Consiglio Direttivo o dell'Amministratore Delegato, è tenuto in conformità all'art.2216 del Cod. Civ.;
- e) libro dei soci, sempre a cura del Consiglio direttivo o dell'Amministratore Delegato;
- f) libro delle decisioni dell'Amministratore Delegato.

Il diritto degli associati alla consultazione dei libri sociali e le modalità con cui tale diritto può essere esercitato, sono esplicitati nel regolamento di attuazione dello statuto.

TITOLO III°

ASSOCIATI

Articolo 9 - soci

1. Possono essere associati dell'Associazione, germani e/o tutori di soggetti portatori di disabilità frequentanti il Centro di Riabilitazione per un massimo di 1 associato per disabile. Per portatori di disabilità si intende: soggetti affetti da menomazioni psichiche - motorie e/o sensoriali.

2. Possono essere associati anche gli stessi soggetti, frequentanti il Centro, avendone le facoltà e sempre che ne facciano richiesta.

3. All'associazione possono aderire, fermo restando i requisiti sopra indicati, senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto. Possono essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico.

4. Il numero degli aderenti è illimitato. Lo status di associato ha

carattere permanente e può venire meno nei casi previsti dall'art. 12. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione e di esclusione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. L'Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associative, legata cioè, ad episodi o situazioni contingenti connessi direttamente o indirettamente allo svolgimento delle attività istituzionali. In ogni caso gli associati devono impegnarsi nell'interesse comune a contribuire al conseguimento delle finalità che l'associazione si propone secondo le norme del presente statuto e quelle dei regolamenti che verranno emanati dal Comitato direttivo e la cui osservanza è obbligatoria per gli associati.

5.La qualifica di Socio dà diritto a frequentare la sede sociale ed eventuali sedi secondarie, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

6.È prevista la possibilità che vi siano soci minori d'età. In questo caso il diritto di voto verrà esercitato dal genitore che esercita la patria potestà, ovvero da chi ne fa le veci.

Gli associati si distinguono in:

1. **Fondatori:** associati fondatori sono coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo e quindi i congiunti di soggetti disabili, costituiti in Associazione il 23 settembre 1974, come da rogito notarile del Dottor Salvi, che desiderano rimanere tali. I soci fondatori sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci. Essi hanno diritto di frequentare i locali dell'Associazione e di partecipare alle attività organizzate dall'Associazione stessa, con le modalità stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo.
2. **Ordinari:** Associati volontari che, condividendo le finalità dell'Associazione operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali e sottoscrivono le quote associative. E quindi congiunti, germani e/o tutore di soggetti portatori di disabilità affetti da menomazioni neuro-psico-motorie e/o sensoriali. La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo e con ogni altro tipo di rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. L'associato volontario che assume forme di lavoro, quindi retribuito, con l'associazione perde il diritto di

voto e può sostenere l'associazione in qualità di socio sostenitore.

3. **Sostenitori:** Associati sostenitori sono tutti quelli che a richiesta possono essere iscritti nel registro degli associati, sia persone fisiche che giuridiche, che vogliono sostenere in qualsiasi modo, anche economico l'Ente. Gli associati sostenitori non possono coprire cariche del Consiglio Direttivo, non hanno diritto di voto in assemblea ma possono effettuare azioni di volontariato secondo le direttive del Consiglio Direttivo. Gli stessi devono in ogni caso versare la quota ordinaria d'iscrizione nei modi e nei termini indicati dal Consiglio Direttivo.
4. **Onorari:** possono essere nominati associati onorari, coloro che hanno reso un servizio all'associazione e che si sono distinti per meriti particolari (esempio: Presidenti onorari). Soci onorari sono quelle persone alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza: vengono nominati dall'Assemblea Ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci. I Soci hanno diritto di frequentare i locali dell'Associazione ed eventuali sedi secondarie e di partecipare alle attività organizzate dall'Associazione stessa con le modalità stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo. I soci onorari possono ricandidarsi alle cariche sociali.

Art.10 - iscrizione ad associato

1.L'iscrizione ad associato avviene mediante presentazione di domanda scritta, secondo modello appositamente predisposto, diretta al Consiglio Direttivo, dichiarando di attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

2.Ricevuta la domanda il Consiglio Direttivo se ne riserva l'ammissione. L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata. La validità della qualità di Socio, efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione, è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo e si considera tacitamente ratificata, senza bisogno di apposita Assemblea, a meno che non si verifichi la mancata accettazione motivata della domanda stessa entro il termine di 30 giorni dalla presentazione; tale periodo di osservazione è previsto

dal consiglio stesso. A tale mancata accettazione o, per meglio dire espulsione del Socio, è ammesso appello all'Assemblea dei Soci.

3. Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale (con contestuale rilascio della tessera associativa). Le convocazioni od altre comunicazioni saranno al domicilio dell'associato risultante dal libro associati o consegnate a mano.

Articolo 11 - Quota associativa

Tutti gli associati si impegnano a versare annualmente la quota associativa entro e non oltre il 31 dicembre di ciascun anno ovvero entro la data che il Consiglio Direttivo approverà.

In caso di omesso versamento, il Presidente del Consiglio Direttivo provvederà ad effettuare, per iscritto, a mezzo raccomandata a.r. inviata al domicilio eletto dell'associato moroso, e risultante dal libro degli associati, apposita richiesta. In caso di omesso e/o tardivo pagamento, entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della suddetta richiesta, l'associato moroso potrà essere escluso, ai sensi e per gli effetti del successivo articolo 12).

Gli associati che non avranno presentato per iscritto le proprie dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati associati anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

Il contributo associativo non è in alcun modo ripetibile, né in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo né in caso di scioglimento dell'Associazione. La qualità di associato non è trasmissibile.

Articolo 12 - Perdita qualità associato

1. La qualità di associato si perde per decesso, recesso, perdita del requisito essenziale, morosità, o esclusione.

2. Perdono il requisito essenziale per essere associati, coloro che non hanno più congiunti in terapia riabilitativa presso il Centro e possono, invece, a richiesta scritta, essere iscritti nell'elenco degli associati sostenitori.

3. Perdono, la qualità di associato per morosità coloro che non abbiano provveduto al pagamento della quota associativa, anche dopo il ricevimento del sollecito, secondo termini e modi stabiliti dal Consiglio Direttivo.

4. Perdono la qualità di socio gli associati che svolgono attività in contrasto o concorrenza con quella dell'Associazione, ovvero qualora l'associato non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o del Consiglio Direttivo o del Regolamento di attuazione dello statuto, ovvero in caso di promozione di azione legale contro l'associazione a qualsivoglia titolo o ragione.

5. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per iscritto e dovrà essere comunicata all'associato dichiarato escluso, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, a pena di decadenza, può ricorrere all'Assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione. L'Assemblea soci delibererà inappellabilmente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento della raccomandata a.r., a pena di decadenza. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

6. L'associato può recedere dall'associazione tramite dichiarazione di recesso da effettuarsi per iscritto almeno 3 mesi prima dello scadere dell'anno in corso.

7. Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

8. L'Associato radiato non può essere più riammesso ad eccezione dei Soci radiati per morosità, i quali potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione. Tale riammissione in ogni caso sarà deliberata dalla prima Assemblea dei Soci.

Articolo 13 - diritti e doveri degli associati

1. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di promozione sociale che l'associazione si propone.

2. Ogni associato purché iscritto nel libro soci da almeno tre mesi ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'Associazione stessa.

Non può essere precluso il diritto di voto agli associate con anzianità di almeno 3 mesi, tuttavia, nel rispetto del principio di " non temporaneità " e in considerazione del principio secondo cui gli associati sono potenzialmente infiniti si accede alla qualifica di socio dietro percorso di selezione, volto a dimostrarne l'effettivo interesse ai fini dell'associazione, specificato nel Regolamento di Esecuzione dello Statuto.

3. Ogni associato, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione.

5. Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta all'Amministrazione dell'Ente e al Consiglio Direttivo, presso la sede sociale entro 15 giorni dalla richiesta.

5. I Soci sono tenuti:

- o ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- o svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- o astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione ;
- o versare la quota associativa;
- o contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

TITOLO IV°

CARICHE ED ORGANI STATUTARI

Articolo 14 - Organi statutari

Gli organi statutari dell'Associazione sono:

- a) L'Assemblea degli associati ;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente del Consiglio Direttivo;
- d) Il Vice - Presidente del Consiglio Direttivo;
- e) Il Tesoriere ;
- f) L'Amministratore delegato;
- g) Il collegio dei Revisori dei conti;
- h) Il collegio dei Probiviri;
- i) Il Segretario;
- j) L'Ufficio di Presidenza del Consiglio Direttivo.

ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

Articolo 15 - Assemblea soci

1. L'Assemblea soci è costituita dagli associati, i quali vi partecipano con pari diritti di voto. E' il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l'organo di amministrazione.

2. Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni, iscritti nel libro soci da almeno 3 mesi, ed in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso.

3. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato può ricevere fino a 3 deleghe quando al libro associati sono iscritti meno di 500 soci, e di 5 deleghe quando l'associazione ha almeno 500 associati.

4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'organo direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro dell'organo direttivo eletto dai presenti.

Articolo 16 - Convocazione Assemblea soci

1. L'Assemblea degli associati dovrà essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 3 giorni prima della data della riunione, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o il rendiconto consuntivo, in via ordinaria, ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità. In difetto dei termini di convocazione, l'assemblea si ritiene comunque valida, in presenza del numero necessario dei presenti per deliberare.

2. I tempi da rispettare per la convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono affidati anche al buon senso e in ogni caso sono dettati dal tempo oggettivo di far pervenire agli interessati la convocazione in tempi utili e con metodi certificati (consegna a mano, raccomandata a/r, posta elettronica certificata, posta elettronica semplice anticipata da comunicazione telefonica con riscontro alla posta elettronica).

Le riunioni possano avvenire in modalità telematica purché si riesca in ogni caso ad ottenere un riscontro e un riconoscimento certificato dei presenti.

Articolo 17 - Maggioranze per deliberare assemblea soci ordinaria soci

L'Assemblea ordinaria è valida:

- in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati;
- in seconda convocazione, in giorni successivi, qualunque sia il numero dei presenti e delibera in maggioranza.

L'Assemblea Straordinaria delibera:

- in prima convocazione con il voto favorevole dei due terzi (2/3) degli associati;
- in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno il 50% (cinquanta per cento) degli Associati iscritti;
- in terza convocazione da tenersi non prima di venti giorni e con delibera favorevole di almeno un terzo (1/3) degli associati iscritti.

Articolo 18 - Compiti dell'Assemblea Ordinaria dei soci.

- a) Nominare e revocare i componenti del Consiglio Direttivo: il Presidente del Consiglio Direttivo, i componenti del Consiglio Direttivo, i Revisori dei Conti, il Presidente Onorario;
- b) Approvare la relazione sull'attività dell'anno consuntivo, compilati a cura del Consiglio Direttivo, dell'Amministratore Delegato ed approvati dal Collegio dei Revisori dei Conti;
- c) Esaminare e discutere i programmi di lavoro del nuovo anno e le linee di indirizzo, presentati dal Consiglio Direttivo, le iniziative che l'Associazione intende prendere per realizzare i propri fini sociali, da sottoporre nelle riunioni dell'Assemblea Generale;
- d) Ratificare la nomina degli associati onorari, su proposta del Consiglio Direttivo;
- e) convalida l'entità della quota associativa annuale su proposta del Consiglio Direttivo;
- f) si esprime sull'esclusione dei soci dall'associazione;
- g) si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
- h) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione nei loro confronti;
- i) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- l) delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dall'Organo Direttivo.

Articolo 19 - L'Assemblea Straordinaria dei soci

I compiti dell'Assemblea Straordinaria degli associati sono:

- a) Approvare eventuali modifiche al presente statuto. Nello specifico, per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto

favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei Soci; in seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei Soci presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

b) Deliberare sullo scioglimento dell'Associazione. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria. Lo scioglimento dell'Associazione, sempre con delibera dell'Assemblea generale dei Soci, avviene anche quando dovesse venir meno il numero minimo dei componenti del Consiglio Direttivo previsto dalla legge e non vi sia la rielezione in tempi ragionevoli dei membri del Consiglio mancanti; in questo caso l'Associazione è costretta a cessare in quanto viene a mancare l'Organo Direttivo vitale preposto al coordinamento e direzione delle attività istituzionali. L'Assemblea, all'atto dello scioglimento dell'Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione stessa.

c) Deliberare la costituzione di un eventuale ente e/o società anche Consortile, purché l'Associazione mantenga la maggioranza partecipativa;

d) Deliberare sull'opportunità dell'Ente di intraprendere attività diversa da quelle di cui all'art.4) del presente statuto;

e) Deliberare sulla dismissione, sotto qualsiasi forma del patrimonio immobiliare dell'Ente;

f) Revoca dell'Amministratore Delegato e del Consiglio Direttivo prima della scadenza del mandato o del Presidente Onorario.

L'Assemblea Straordinaria è convocata:

- tutte le volte il Consiglio lo reputi necessario;
- ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno metà dei Soci.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, oppure a scrutinio segreto. Alla votazione possono partecipare tutti i presenti che abbiano la qualifica di Socio. Le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 20 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo dell'ente è eletto dall'assemblea degli associati ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette componenti, incluso il Presidente. Per la composizione del Consiglio Direttivo è previsto un numero dispari di componenti così che il voto del Presidente possa utilizzarsi per definire le votazioni con esito di parità.

I Consiglieri potranno essere eletti soltanto tra gli associati di cui all'art. 9, comma 4. Durano in carica due anni, possono essere rieletti e prestano la loro opera a titolo assolutamente gratuito salvo eventuale rimborso delle spese sostenute. Il Presidente del Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli associati.

I componenti del Consiglio eleggono un Tesoriere potranno eleggere un vice Presidente e un Segretario. Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'attività dell'Ente ad esclusione delle sole materie che sono di competenza dell'Assemblea Straordinaria degli associati.

Dopo tre assenze consecutive ed ingiustificate, alle riunioni del Consiglio Direttivo, decade la nomina del Consigliere che le ha determinate e gli subentra il primo dei non eletti.

Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo. L'Amministrazione dell'Ente è affidata al Consiglio Direttivo, o alternativamente, all'Amministratore Delegato .

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti l'Organo di amministrazione decade dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure l'organo di amministrazione può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Organo. Nel caso in cui oltre la metà dei membri dell'Organo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di uno nuovo .

Articolo 21 - Funzionamento del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunirà tutte le volte che il Presidente lo terrà opportuno o su richiesta, scritta e motivata, di almeno uno dei suoi membri e delibererà su tutti gli argomenti che saranno posti al suo esame, purché il numero dei componenti presenti sia almeno di tre partecipanti.

Le relative decisioni dovranno essere prese a maggioranza dei componenti

presenti.

È convocato mediante lettera o email contenente l'ordine del giorno, inviati 2 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

L'adunanza del Consiglio Direttivo è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal VicePresidente; in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano.

In apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un Segretario, il quale redige il verbale.

Il Presidente e il Segretario, che ha il compito di redigere il verbale, devono essere fisicamente presenti alla riunione.

Il Consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri ed il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Nel caso in cui sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

I verbali di ogni adunanza dell'Organo di amministrazione, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni da segretario (nel caso non venga nominato preventivamente) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

Articolo 22 - Compiti e funzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare a qualcuno dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea. In particolare, è compito del Consiglio Direttivo:

- deliberare circa l'ammissione degli associati e, nel caso, motivarne il rigetto;

- predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
- individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea.
- nomina al suo interno un Vice- Presidente ed un Segretario;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 23 - Il Presidente del Consiglio Direttivo

Il Presidente rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio, ne ha la Rappresentanza Legale e la Firma Sociale.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei Soci che dei terzi e può aprire e gestire - con firma congiunta del Tesoriere - Conti Correnti.

Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea del Consiglio Direttivo. Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente. In caso il Presidente sia impedito per qualsiasi causa all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal Vicepresidente in ogni sua attribuzione.

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio.

Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato. Il Presidente convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo

dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 24 - Il vice-Presidente del Consiglio Direttivo

Il Vicepresidente coadiuva, collabora e condivide le attività del Presidente, su sua delega ne assume le funzioni in caso di impedimento o assenza. Il Vicepresidente decade insieme al Presidente alla fine del mandato di questi, può essere revocato dal Presidente stesso. Non sono previste per il Vicepresidente cariche d'ufficio al termine del suo mandato. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito nell'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

TESORIERE

Articolo 25 - Il Tesoriere

Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità ed la conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti - in firma congiunta con il Presidente del Consiglio Direttivo - dell'associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere, eletto in seno al Consiglio Direttivo, tiene i libri contabili, predispone il rendiconto di gestione consuntivo preventivo, dà pratica attuazione agli adempimenti derivanti dalle leggi fiscali, provvede ai pagamenti, operando sui conti intestati all'associazione con facoltà di aprire e chiudere i conti correnti ed emettere assegni con firma congiunta del Presidente.

AMMINISTRATORE DELEGATO

Articolo 26 - Amministratore delegato

L'Amministratore Delegato è eletto dal Consiglio Direttivo e resta in carica fino ad atto contrario e motivato dell'Assemblea dei soci.

E' investito di tutti i poteri di gestione ordinaria dell'attività dell'Ente ad esclusione delle sole materie di prerogativa dell'Assemblea Straordinaria degli associati.

La nomina avviene su proposta del consiglio di direttivo e ratifica dell'assemblea soci oppure con una nomina diretta da parte dei soci.

Il regolamento di attuazione dello statuto specifica compiti e poteri dell'Amministratore Delegato, ed evidenzia come questi possano essere estrinsecati senza conflitto con quelli del Consiglio Direttivo.

Le principali responsabilità dell'Amministratore Delegato sono:

- Dirigere e guidare responsabili e dipendenti per aumentare l'efficacia aziendale;
- Individuare e perseguire l'obiettivo chiave dell'azienda;
- Formulare un piano strategico per la crescita;
- Monitorare regolarmente i progressi e i risultati ottenuti.

COLLEGIO REVISORI DEI CONTI

Articolo 27- Collegio revisori dei conti - Organo collegiale o nominale di controllo

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Il Collegio dei Sindaci Revisori - Organo di controllo elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno, un Presidente che convoca e presiede le riunioni.

L'Organo di Controllo svolge le seguenti attività:

- vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione;
- accerta la regolare tenuta della contabilità, dei libri contabili e della loro corrispondenza al bilancio;
- attesta che il bilancio sociale, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del d.Lgs. 117/2017;
- vigila sull'osservanza delle leggi del presente Statuto e del Regolamento Interno.

Il Collegio dei Sindaci Revisori - Organo di controllo, può, nell'ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo. I suoi componenti durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili dall'Assemblea fra:

- a) Gli associati fondatori, onorari ed ordinari;
- b) Fra i revisori dei conti iscritti nel registro dei revisori contabili qualora la legge lo imponga.

I membri dell'organo di controllo possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, agli atti d'ispezione e controllo. Per compiti, competenze, incompatibilità, causa di decadenza e quanto altro si rinvia alle norme del Codice Civile.

PRESIDENTE ONORARIO

Articolo 28 - Presidente Onorario

Il Presidente Onorario dell'Ente è eletto dall'Assemblea degli associati, anche su proposta del Consiglio Direttivo, esclusivamente tra gli associati ordinari o fondatori, di cui all'art.9 comma 6.1 e 6.2, del presente statuto, può essere rieletto e presta la propria opera a titolo assolutamente gratuito salvo eventuale rimborso delle spese sostenute. E' un organo consultivo e non ha la rappresentanza legale dell'Ente. Esso vigila sul rispetto da parte del Consiglio Direttivo e dell'Amministratore Delegato, delle linee di indirizzo generale dell'attività dell'Ente e dei suoi scopi istituzionali. Esso, inoltre ha il potere di convocare l'Assemblea Straordinaria degli associati per tutte le materie di cui sopra. Può essere revocato dalla Assemblea su proposta del Consiglio direttivo.

IL SEGRETARIO

Articolo 29 - Il Segretario

Il Consiglio Direttivo può nominare un Segretario per la funzione di verbalizzante nelle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Il Segretario cura inoltre: la verifica del pagamento delle quote associative, la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, di quello del Consiglio Direttivo, nonché del Libro degli Aderenti all'Associazione; cura l'inoltro e la conservazione della corrispondenza dell'archivio sociale, sottopone al Consiglio Direttivo le domande di ammissione dei nuovi soci, cura i rapporti tra i soci e l'Associazione, provvede al tesseramento dei nuovi soci e all'aggiornamento del relativo registro.

UFFICIO DI PRESIDENZA

Articolo 30 - Ufficio Presidenza del Consiglio Direttivo

Laddove necessario il Presidente del Consiglio Direttivo, Il Vice Presidente o il Segretario, possono convocare , su richiesta motivata , un Ufficio di Presidenza per coordinare l'attività delle assemblee dell'associazione.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Articolo 31 - Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri (CdPV), all'atto dell'insediamento, che avviene di regola entro trenta giorni dalla sua elezione ad opera dell'assemblea dei soci, identifica al proprio interno il Coordinatore cui spetta la convocazione del collegio in caso di necessità. Il CdPV esprime all'Associazione pareri di ordine etico e morale, senza diritto di voto, sia autonomamente che su richiesta del consiglio o dell'assemblea soci. Al CdPV compete, la valutazione di comportamenti dei Soci che appaiano contrari alla correttezza, al decoro ed all'immagine della Società o per violazione delle disposizioni dello Statuto. Il deferimento da parte del Consiglio Direttivo al Collegio dei Probiviri avviene mediante comunicazione scritta al Coordinatore del Collegio e al Socio interessato, con lettera motivata, a firma del Presidente. Il Collegio, sentito il socio, si pronuncia entro trenta giorni con apposito verbale. Nell'ipotesi di sussistenza dei comportamenti succitati, il Collegio dei Probiviri fa pervenire il proprio parere scritto al Consiglio Direttivo suggerendo la sanzione idonea alla mancanza riscontrata. Le sanzioni suggerite dal Collegio sono preventivamente discusse in Consiglio Direttivo, il Socio ha diritto ad essere presente alla discussione e di presentare una memoria a sua difesa. Il giudizio avviene a maggioranza semplice. Il Presidente comunica per iscritto al Socio interessato le decisioni assunte dal Consiglio Direttivo, rendendole pertanto esecutive. La censura esclude l'accesso alle cariche sociali per due anni, mentre la sospensione temporanea preclude l'accesso alle cariche sociali per 4 anni. In tale collegio confluiscono di diritto i soci onorari ed i presidente onorari

.

TITOLO V°

NORME DI RINVIO

ART.32 - Clausola Compromissoria - Conflitto d'interessi

E' necessario che ogni socio che si candidi per i ruoli sociali dichiari, preventivamente, per iscritto al Consiglio Direttivo, un eventuale conflitto di interesse già presente, o immediatamente, quando questo si venga a configurare in un secondo momento.

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra gli associati ovvero tra gli associati e l'associazione che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, sarà deferita ad un collegio arbitrale composto di tre membri.

Tali arbitri saranno tutti nominati dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Napoli, il quale provvederà alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nell'ipotesi in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, su istanza della parte più diligente, al Presidente del Tribunale di Napoli in cui ha sede la società.

Gli arbitri così nominati designeranno il Presidente del collegio arbitrale, presso il cui domicilio è fissata la sede del collegio arbitrale.

Il collegio arbitrale deciderà a maggioranza dei membri entro novanta giorni dalla costituzione, in modo irrevocabilmente vincolativo per le parti, come arbitro irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura ed anche dall'obbligo del deposito del lodo.

Il collegio arbitrale determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, e compatibili, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.

Le modifiche alla presente clausola compromissoria devono essere apportate, con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati, con la maggioranza. Gli associati assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso .

Articolo 33 - Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

Articolo 34 - Verbali

Tanto delle riunioni di Assemblea, quanto di quelle del Consiglio Direttivo o delle decisioni dell'Amministratore Delegato, nonché e di quelle del Collegio dei Revisori dei Conti, si dovrà redigere verbale da inserire, a cura dei preposti, nei corrispondenti libri di cui nel successivo art.27 D.lgs. 231/2001.

Articolo 35 - Delibere

Oltre ai normali compiti relativi allo svolgimento ordinario delle attività istituzionali, il Consiglio Direttivo o l'Amministratore Delegato dovranno rendere esecutive le delibere dell'Assemblea e redigere il rendiconto annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Articolo 36 - Personale Retribuito e volontari

1.L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017. I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

2.Gli associati e i soggetti esterni che prestano attività di volontariato sono assicurati infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

3.L'associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

Articolo 37 - Norme transitorie

1.Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del RUNTS, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

2.Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del RUNTS. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus cessa di efficacia.

3. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

4. Finché l'associazione risulta iscritta al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale e all'Anagrafe delle Onlus deve perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e ha il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) dell'art. 10 del D. Lgs. 460/97 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse; di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

L'associazione potrà utilizzare, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".